

La quarta sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia alcuni dubbi in merito all'estensione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale nonché in tema di legittimità dei nuovi requisiti imposti anche ai vecchi concessionari del gioco telematico

[Cons. St., sez. IV, ord., 1 giugno 2016, n. 2334 – Pres. Poli, Est. Forlenza](#)

Rinvio pregiudiziale – giudice di ultima istanza – obbligo – limiti – intervento della Corte Costituzionale nello stesso giudizio – dubbi pregiudiziali.

Concessioni amministrative – gioco telematico – nuovi requisiti – estensione – concessionari già operanti – compatibilità comunitaria – dubbi pregiudiziali.

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali, ordinate logicamente:

a) se l'artt. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei (1);

b) in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell'art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 - Mercato interno - 49 - Diritto di stabilimento - 56 - Libertà di prestazione dei servizi - 63 - Libertà di circolazione dei capitali - del Trattato FUE e 16 - Libertà d'impresa - della Carta dei diritti fondamentali UE, il generale principio del legittimo affidamento (che "rientra tra i principi fondamentali dell'Unione", come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento) (2).

(1) cfr. in materia da ultimo ancora Corte giustizia UE, sez. II, 9 settembre 2015, n. 160 in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 2016, 1, II, 232 con nota di Lozito; nonché, in rapporto all'intervento della Corte Cost., cfr. Corte giustizia UE, sez. V, 11 settembre 2014, n. 112, in Rivista di Diritto Internazionale 2014, 4, 1229.

(2) Cfr. in termini ricostruttivi della materia, l'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale: Consiglio di Stato, sez. IV, 23 settembre 2013, n. 4681, in sito g.a. e in Foro Amministrativo - C.d.S. 2013, 9, 2462

Con una lunga ed articolata ordinanza, la quarta sezione di Palazzo Spada affida alla CGE due ordini di dubbi di compatibilità comunitaria.

In primo luogo, si chiedono lumi in merito all'estensione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, tradizionalmente imposto al giudice di ultima istanza (quale è inteso, in via consolidata, il Consiglio di Stato). In particolare, viene posto il dubbio dell'operatività dell'obbligo anche nel caso in cui, nel corso ed in relazione al medesimo giudizio, sia intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale oggetto di applicazione, utilizzando in termini sostanziali gli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi in quanto basati sul riferimento alle norme della Costituzione in luogo di quelle del Trattato.

In secondo luogo, in via subordinata (cioè solo per il caso in cui la Corte si esprima nel senso dell'estensione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale predetto) si sottopone alla CGE la stessa normativa conosciuta dalla Consulta, che estende i nuovi requisiti ed obblighi anche ai concessionari esistenti per il gioco telematico, con particolare riferimento alla compatibilità rispetto agli indicati principi della Carta fondamentale europea: articoli 26 - Mercato interno – 49 – Diritto di stabilimento - 56 – Libertà di prestazione dei servizi - 63 – Libertà di circolazione dei capitali - del Trattato FUE e 16 – Libertà d'impresa.

La sentenza della Consulta posta a base dei quesiti riassunti, e che si è espressa in termini di legittimità costituzionale della disciplina in tema di gioco telematico, è la n. 56 del 31 marzo 2015 (v. in *Giurisprudenza Costituzionale* 2015, 2, 488 con nota di Chieppa).